

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 760

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLINGUER, NARDONE, VIOLANTE, TATTARINI, DI STASI,  
DI FONZO, ALBERTINI, ROTUNDO, FUMAGALLI, OLIVERIO,  
PAOLONI, BONITO, DI CAPUA, MONTECCHI, PROCACCI, BARGONE**

Istituzione dell'Ente  
per gli interventi nel mercato agricolo

*Presentata il 23 giugno 1994*

ONOREVOLI COLLEGI! — Nella XI legislatura, con l'approvazione della legge n. 491 del 1993 che ha riordinato, dopo la soppressione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le competenze regionali e statali in materia ed ha istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Parlamento ha inteso compiere il primo fondamentale atto per una riforma complessiva dell'intervento pubblico e delle istituzioni che agiscono nel settore agricolo, agroalimentare ed agroindustriale.

La nuova legge di riforma ha introdotto una forte innovazione nei rapporti tra lo Stato e le regioni, fissando norme precise che assegnano nuovi e più alti livelli di responsabilità alle regioni nella gestione e

definizione della politica agricola ed agroalimentare del nostro Paese su scala nazionale, europea ed internazionale. In modo particolare l'articolo 2, comma 6, istituisce il « Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali », organismo di coordinamento che è espressione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'articolo 6, comma 6, che recita testualmente: « entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 2, comma 6, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni previste dalla stessa, e disegni di

legge ispirati ai principi di cui all'articolo 1, per la riforma:

- a) del Corpo forestale dello Stato;
- b) dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);
- c) dell'Ispettorato centrale repressione frodi ».

L'AIMA, come è noto, riordinata con la legge n. 610 del 1982, è stata lo strumento per l'attuazione dei regolamenti comunitari che ha agito, per quanto concerne gli interventi di mercato, nel corso degli ultimi anni in nome e per conto della Comunità europea, alla quale fa capo dal punto di vista amministrativo, gestionale e finanziario. Le funzioni attribuite all'AIMA relativamente ai compiti per gli interventi di mercato hanno riguardato la restituzione per aiuti alimentari, la concessione di aiuti, indennità e premi vari e l'assegnazione di compensazioni finanziarie per il ritiro dei prodotti dal mercato.

Attraverso il sistema AIMA è passato in questi anni, tra fondi a carico della CEE e fondi a carico dello Stato italiano, un flusso enorme di danaro pubblico.

Per quanto riguarda la realtà gestionale dell'AIMA, negli ultimi anni, è venuto alla luce, come è stato denunciato sia in sede parlamentare che in sede giudiziaria, un vero e proprio sistema truffaldino che ha consentito l'accaparramento illecito di corposi finanziamenti pubblici. Non è questa la sede per ricostruire le vicende di questi anni, anche perché la magistratura sta indagando in varie regioni d'Italia, ma dalla cronaca dei giornali emergono in modo inequivocabile le gravi collusioni fra sistema finanziario, assuntori, società di controllo e faccendieri di ogni genere che hanno reso, nei fatti, strutturale l'azione truffaldina e fraudolenta della quale sono una riprova anche le numerose denunce della Corte dei conti.

È opportuno ricordare, inoltre, che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari nella relazione di sintesi del febbraio '94, ha esaminato, fra l'altro, il fenomeno delle frodi in danno del

bilancio comunitario nel settore alimentare. È stato rilevato che la particolare forma degli illeciti che colpiscono i fondi nazionali e comunitari provoca effetti perversi di varia natura, ponendosi come causa di forte turbativa nel mercato internazionale ed in quello interno, con ripercussioni indirette e che gli operatori onesti incontrano sempre maggiori difficoltà ad attivare risorse a loro favore nei comparti in cui forte e diffusa è la frode.

La Commissione ha concluso i lavori sollecitando la riforma dell'AIMA, una riforma che, è bene ricordarlo, viene invocata da anni anche dalla Corte dei conti e dalle associazioni del mondo agricolo.

Non è possibile, allo stato attuale, avere l'esatta dimensione delle truffe e delle frodi che si sono consumate all'ombra dell'AIMA, ma solo a soffermarsi su alcuni dei casi più eclatanti, si delinea il quadro impressionante di un sofisticato ed estesissimo sistema imperniato sulla truffa, sul raggiro e sulla violazione sistematica di leggi e regolamenti.

Una cosa appare certa: il danno prodotto alla nostra agricoltura, al sistema agroalimentare, ai produttori ed alla economia del Paese è stato enorme.

Serve, pertanto, una « riforma forte », che adegui la struttura operativa alla profondissima trasformazione delle strutture degli aiuti comunitari e che sia in grado di offrire una risposta credibile alle gravi disfunzioni che più volte sono state denunciate: il continuo ritardo nei pagamenti, l'inadeguato controllo degli stoccaggi, i tardivi controlli per i premi e gli aiuti.

Ci si prospetta, dunque, un compito delicato e di grande rilievo, tanto più che occorre mettere in condizione il futuro Ente di erogare gli aiuti in modo rapido, trasparente ed in stretto collegamento con le esigenze produttive del sistema agroalimentare e della agricoltura del nostro Paese.

La riforma dell'AIMA e l'istituzione dell'Ente, per essere coerenti ed efficaci, devono essere collocati nel contesto di un disegno più complessivo di riforma dell'intervento pubblico in agricoltura, così com'è sancito dalla legge n. 491 del 1993.

Con la presente proposta di legge il gruppo progressista-federativo intende procedere ad una radicale riforma dell'AIMA con l'obiettivo non solo di modificare l'assetto istituzionale (articolo 1), ma anche di rivedere globalmente il sistema dei controlli (articoli 2, 9 e 10) e ridefinire la rete degli assuntori secondo rigorosi criteri di incompatibilità (articolo 2, comma 3). L'a-

zione riformatrice proposta è modellata su una ipotesi di decentramento coerente con i principi di un moderno regionalismo.

L'articolo 5 propone una netta separazione tra ruolo politico del Ministro e funzione di amministrazione e gestione, sostituendo l'organo presidente con l'amministratore, al quale sono affidate tutte le funzioni esecutive.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Istituzione dell'Ente  
per gli interventi nel mercato agricolo  
e disciplina della sua attività).*

1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610 e successive modificazioni, è trasformata in Ente per gli interventi nel mercato agricolo (EIMA) di seguito denominato « Ente », con sede in Roma. L'Ente è strumento operativo dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile.

2. Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, di seguito denominato *Ministro*, d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, determina le linee e gli indirizzi programmatici di politica agricola e agroindustriale dell'Ente e ne indica gli obiettivi. Il Ministro stesso, è tenuto a fare eseguire quanto disposto e vigila affinché l'Ente si adegui agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti. Il Ministro rende conto annualmente al Parlamento del bilancio dell'Ente accompagnandolo con una valutazione dettagliata sulle attività e sui risultati dello stesso.

3. Lo statuto dell'Ente è predisposto dall'amministratore di cui all'articolo 6, d'intesa con il Ministro ed il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di seguito denominato « Comitato », ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali.

4. L'Ente rimane titolare di tutti i rapporti attivi e passivi che fanno capo all'AIMA e, in particolare, di quelli relativi al patrimonio e al personale.

5. L'attività dell'Ente è disciplinata, salvo che sia disposto diversamente dalla legge, dalle norme del codice civile e dalle altre leggi relative alle persone giuridiche private.

#### ART. 2.

##### *(Funzioni dell'Ente).*

1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale stabiliti dalla Comunità europea, in applicazione di regolamenti comunitari, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti od organismi pubblici alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie quali aiuti, aiuti al reddito, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili;

c) esercita tutti gli altri compiti affidatigli dai regolamenti comunitari.

2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi di politica agricola nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ente:

a) gestisce l'intervento nazionale sul mercato e provvede alla vendita successiva del prodotto immagazzinato;

b) cura l'esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari, disposte dallo Stato italiano, in conformità ai programmi annualmente stabiliti dal Ministero degli affari esteri in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione economica con gli altri Paesi; cura altresì l'esecuzione degli analoghi aiuti disposti dalla Comunità europea;

c) cura le operazioni di provvista e di acquisto sul mercato interno ed internazionale di prodotti agroalimentari, per la formazione delle scorte necessarie e di quelle relative all'immissione regolata sul mercato interno, nonché alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari per scopi promozionali.

3. L'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui alla lettera a) del comma 1, ed alla lettera a) del comma 2 si avvale di organismi costituiti da produttori agricoli singoli od associati che non hanno finalità commerciale. Sono fatte salve le ipotesi di attività commerciale svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto conferito dai soci. L'Ente provvede altresì a ridefinire l'albo professionale degli assuntori secondo i criteri di cui al presente comma.

4. La gestione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1, per quanto attiene all'istruttoria, all'erogazione delle risorse finanziarie ad al relativo controllo è decentrata a livello regionale. L'Ente definisce le modalità di tale esercizio d'intesa con le regioni, e per quanto attiene alla attività istruttoria si avvale delle organizzazioni professionali agricole.

#### ART. 3.

*(Finanziamento delle attività).*

1. Le entrate dell'Ente sono costituite dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli altri introiti previsti dalla legislazione.

#### ART. 4.

*(Patrimonio dell'Ente).*

1. L'Ente è dotato di un proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione e da beni mobili ed immobili.

2. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i beni appartenenti al demanio od al patrimonio indisponibile dello Stato da attribuire alla disponibilità dell'Ente.

ART. 5.

*(Organi dell'Ente).*

Sono organi dell'Ente:

- a) l'amministratore;
- b) il collegio dei revisori dei conti.

2. La nomina, lo stato giuridico dei componenti e le relazioni tra gli organi dell'Ente sono disciplinati dallo statuto dell'Ente stesso, per quanto non previsto dalla presente legge.

3. I componenti degli organi dell'Ente non possono, per la durata del mandato e nei tre anni successivi alla scadenza del medesimo, assumere incarichi retribuiti o prestare consulenze in favore di soggetti privati che svolgono attività o studi nel settore agroalimentare. Il mandato dell'amministratore e dei membri del collegio dei revisori dei conti è rinnovabile per il solo periodo successivo alla prima nomina.

4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, sono fissati gli emolumenti spettanti all'amministratore dell'ente ed ai componenti del collegio dei revisori dei conti.

ART. 6.

*(Amministratore).*

1. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente. In caso di sua assenza le funzioni vengono svolte da un dirigente nominato dall'amministratore all'inizio del suo mandato, ovvero dal dirigente più anziano. È nominato dal Ministro d'intesa con il comitato e di concerto con i Ministri per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, delle finanze

e del tesoro, sentite le Commissioni parlamentari competenti, fra soggetti di provata professionalità ed esperienza i quali, nel biennio antecedente la nomina, non abbiano assunto incarichi e svolto attività professionale per l'AIMA o per privati che abbiano intrattenuto rapporti con l'AIMA, ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto dell'Ente, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni dell'Ente;

b) attua i programmi annuali e pluriennali, propone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto, nonché gli schemi delle convenzioni;

c) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;

f) redige la relazione annuale concernente l'attività dell'Ente;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto dell'Ente attribuisce alla sua competenza;

i) presenta annualmente al Ministro il bilancio dell'Ente, corredato di una relazione dettagliata sulle attività e sui risultati dell'Ente medesimo.



## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2. Ai fini dell'incarico di amministratore dell'Ente, con il regolamento, di cui all'articolo 13, sono stabiliti:

- a) la durata dell'incarico;
- b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;
- c) i casi di revoca dell'incarico da parte del presidente.

## ART. 7.

*(Comitato consultivo  
e gruppi di consultazione).*

1. Il comitato consultivo dell'Ente è nominato con decreto del Ministro ed è presieduto dall'amministratore.

2. Il comitato consultivo è composto da due rappresentanti per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

3. Il comitato consultivo è convocato dall'amministratore almeno una volta al mese per esprimere il proprio parere sulle materie relative ai compiti istituzionali dell'Ente.

4. L'amministratore può costituire, su temi ed argomenti specifici, gruppi di consultazione composti da rappresentanti delle unioni di produttori, degli organismi cooperativi e dell'industria alimentare.

## ART. 8.

*(Collegio dei revisori dei conti).*

1. Il collegio dei revisori dei conti dell'Ente è composto da tre componenti designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura contabile o tra gli avvocati dello Stato, che assume l'incarico di presidente;

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra i dirigenti generali amministrativi in

servizio, esperti in materia di revisione aziendale, appartenenti ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, i quali, per la durata dell'incarico, sono collocati in posizione di fuori ruolo.

2. Sono altresì nominati due componenti supplenti, designati dal Ministro del tesoro e scelti tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato.

3. I membri del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro e durano in carica cinque anni.

4. Il collegio dei revisori dei conti verifica la regolarità delle scritture contabili, l'economicità, l'efficienza e l'efficacia della gestione e sottopone ad esame i processi decisionali ed esecutivi degli organi e degli uffici dell'Ente.

5. Il collegio dei revisori dei conti informa l'amministratore sui risultati delle verifiche effettuate ai sensi del comma 4 e propone gli eventuali correttivi. Nel caso vengano accertate gravi irregolarità amministrative o contabili, il collegio riferisce direttamente al Ministro ed alla Corte dei conti.

6. Sino alla costituzione del collegio dei revisori dei conti ai sensi del presente articolo, resta in carica il collegio nominato ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 610.

#### ART. 10.

##### *(Ordinamento contabile).*

1. Lo statuto dell'Ente definisce le modalità di gestione contabile dell'Ente medesimo prevedendo, in particolare, la formulazione, con distinto riferimento ai compiti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, di bilanci preventivi e consuntivi e l'istituzione di un ufficio di controllo interno che ha la funzione di accertare, tra l'altro, la rispondenza dei risultati dell'attività agli obiettivi programmatici, valutandone comparativamente i costi, i modi ed i tempi.

2. Il controllo della Corte dei conti sull'attività dell'Ente è svolto, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, secondo le modalità previste dagli

articoli 4 e 5 della medesima legge, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

3. L'Ente è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e ad esso si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

4. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, il bilancio dell'Ente è sottoposto a certificazione ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e successive modificazioni. La mancata certificazione od il rifiuto del rilascio dei certificati attestanti la dichiarazione di conformità del bilancio ai principi contabili cui essi fanno riferimento, importa la decadenza dall'incarico dell'amministratore e del direttore generale che hanno proposto il bilancio nella formulazione sottoposta alla certificazione.

5. Al fine di prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo dell'Ente è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi anche ai fini del procedimento di fermo amministrativo. Restano ferme, per quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

6. Il Governo istituisce entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un apposito reparto della Guardia di finanza con il compito della prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio delle comunità europee o dello Stato italiano, nonché per i compiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Per l'assolvimento dei predetti compiti la Guardia di finanza procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni,

salva l'applicazione ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale.

ART. 10.

*(Servizio ispettivo).*

1. Le funzioni ed i compiti dell'ufficio ispettivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610, sono demandati al servizio ispettivo di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491.

2. Il servizio ispettivo informa l'amministratore, il quale ne dà conto nella relazione di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 6.

ART. 11.

*(Il personale).*

1. Al personale dell'Ente si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Lo stesso personale rimane iscritto nel comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo di cui agli articoli 2 e 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593.

2. Il personale in servizio presso l'AIMA transita alle dipendenze dell'EIMA conservando il trattamento economico complessivo e quello giuridico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e gli affari regionali, previa verifica dei carichi di lavoro, è determinato il fabbisogno di personale dell'Ente ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

4. Il personale dell'Ente che, in seguito alla verifica di cui al comma 3, risulti in eccedenza, è posto in mobilità ai sensi

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

5. A seguito della verifica di cui al comma 3, l'amministratore, nei sessanta giorni successivi, adotta il regolamento dei servizi dell'Ente.

## ART. 12.

*(Rappresentanza in giudizio).*

1. Per la rappresentanza e la difesa in giudizio l'Ente si avvale dell'Avvocatura dello Stato.

## ART. 13.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Il Ministro, con regolamento da emanare di intesa con il Comitato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dà attuazione alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6.

## ART. 14.

*(Norme transitorie).*

1. Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, si applicano all'Ente, in quanto compatibili con la presente legge, le norme di cui alla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni ed allo statuto dell'AIMA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, le quali sono abrogate, con effetto dalla medesima data, nelle parti esplicitamente individuate dal regolamento stesso.

2. Sino alla nomina dell'amministratore ai sensi dell'articolo 6, il Ministro esercita i poteri e le attribuzioni già spettanti al consiglio di amministrazione dell'AIMA ai sensi della legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni e dello statuto

dell'AIMA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, anche attribuendoli, in tutto od in parte, ad un proprio delegato.

3. Sino alla nomina dell'amministratore, ai sensi dell'articolo 6, il direttore generale dell'AIMA svolge nell'Ente i compiti e le funzioni previste dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, e successive modificazioni e dello statuto dell'AIMA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, nonché quelli delegabili ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui alla presente legge sono esenti da imposte e tasse.

#### ART. 15.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.